

MODULARIO
B.C.A. - 54

Mod. 4



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NORMATIVA

PAGINA BIANCA

D.L. 22-3-2004 n. 72

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2004, n. 69 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 maggio 2004, n. 128 (Gazz. Uff. 22 maggio 2004, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

D.L. 22 marzo 2004, n. 72 ⁽¹⁾.

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2004, n. 69 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 maggio 2004, n. 128 (Gazz. Uff. 22 maggio 2004, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128.

3. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.».

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.

2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma ⁽¹⁴⁾.

3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e

dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. All'articolo 10, comma 6, della *legge 8 ottobre 1997, n. 352*, e successive modificazioni, dopo le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» ^(14/a).

(14) Periodo aggiunto dalla *legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128*.

(14/a) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 3, *D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*.

D.L. 31-1-2005 n. 7

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche; per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43 (Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti ⁽²⁾ (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43 (Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 18 aprile 2005, n. 20/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 5 aprile 2005, n. 448; Nota 22 aprile 2005, n. 452.

3. Interventi per i beni e le attività culturali.

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 ^(19/a).

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e

dello spettacolo ⁽²⁰⁾.

2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» ⁽²¹⁾.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.» ⁽²²⁾;

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367» ⁽²³⁾.

3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ⁽²⁴⁾.

3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;» ⁽²⁵⁾.

3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive

modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera *a-bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato» ⁽²⁶⁾.

3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera *a-bis*), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro» ⁽²⁷⁾.

3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽²⁸⁾.

3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere *d*) e *h-bis*) sono abrogate ⁽²⁹⁾.

(19/a) Comma così modificato dall'art. 14, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(22) Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(23) Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(25) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(27) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

DEAGOSTINI
PROFESSIONALE

Pannello

Sistema  LEGGI D'ITALIA Segnalibro | Ricerche effettuate | Opere: Leggi d'Italia

Ricerca » D.L. 30-12-2005, n. 273

Aggiungi al segnalibro

(Gestione Segnalibro)

» Leggi d'Italia

D.L. 30-12-2005, n. 273

» Pagina principale

» Novità

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulati del Processo Civile

» Formulati del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

» Newsletter

CREDITS

← Documento →

Risultati

**D.L. 30-12-2005 n. 273**

Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

14. Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.

1. All'articolo 3, comma 1, del *decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*, dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».



← Documento →

Risultati

L. 23-2-2006 n. 51

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.

L. 23 febbraio 2006, n. 51 ⁽¹⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.

1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».

3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273

L. 27-12-2002 n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

Capo V - Finanziamenti degli investimenti

60. *Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.*

1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico ^(44/a).

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate ^(44/b).

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati,

nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive ^(44/c).

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni ^(44/d).

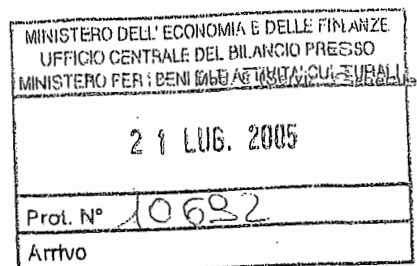
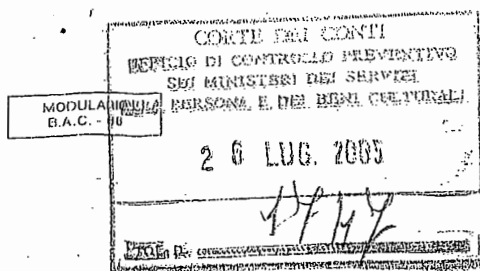
(44/a) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(44/b) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(44/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 luglio 2003 e il D.M. 30 settembre 2005. Vedi, anche, il comma 234 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

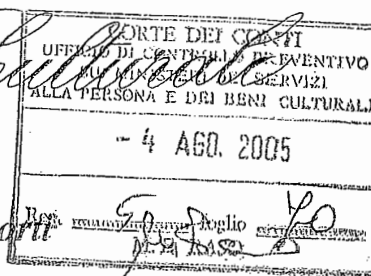
(44/d) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), si è provveduto all'allocazione delle risorse per interventi nelle

aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

*di concerto con
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*



VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo — ARCUS s.p.a., continuano ad applicarsi per il 2005 le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 72 del 2004;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 7 del 2005, che prevede, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un'ulteriore riserva del due per cento a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'articolo 1, comma 565, con il quale vengono rimodulate le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella F allegata alla stessa legge;

CONSIDERATO che in virtù della suddetta legge n. 311 del 2004, gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 13, comma 1, della più volte citata legge n. 166 del 2002 per il triennio 2005-2007 sono stati quantificati rispettivamente in 182.480.000 euro per il 2005, in 421.695.000 euro per il 2006 e in 421.695.000 euro per il 2007;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopra citato

articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, la quota del tre per cento dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 5.444.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2005 e in 7.176.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006;

VISTO il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 7 del 2005 la quota del due per cento dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 59.000 euro decorrenti dall'anno 2006;

CONSIDERATO che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. è individuata dal comma 3 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 72 del 2004, quale soggetto incaricato di realizzare il programma degli interventi;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di approvare il suddetto programma per gli anni 2005 e 2006;

DECRETA:

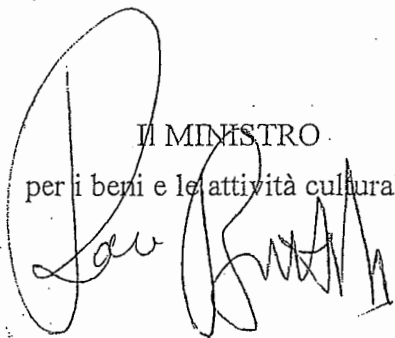
Art. 1

1. E' approvato l'allegato programma, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006 da finanziare con le risorse individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, nonché dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005.
2. Con apposita convenzione da stipularsi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS s.p.a. ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma di cui al comma 1 relativi agli anni 2005 e 2006.

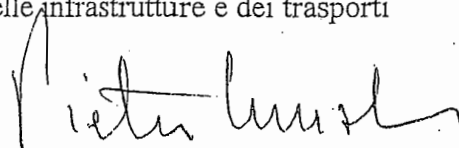
3. I progetti relativi all'anno 2005 per i quali il programma prevede la prosecuzione nell'anno 2006, dovranno essere predisposti in modo da garantire la piena autonomia funzionale dei lotti relativi a ciascun anno.

Roma, 20 LUG. 2005

IL MINISTRO
per i beni e le attività culturali



IL MINISTRO
delle infrastrutture e dei trasporti



MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO e P.E.
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
PRESA D'ATTO N. 106
ROMA, li 29.7.2005
Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio

